



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

**Deliberazione n. 122/2021
del Consiglio direttivo dell'Ordine dei TSRM e PSTP di Cagliari - Oristano**

Oggetto:

Sospensione temporanea del professionista sanitario G. A. per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4 del DL 1 aprile 2021, n. 44 e legge 28 maggio 2021, n. 76

Il giorno 27 agosto 2021 presso la sede legale dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari - Oristano

**Il Consiglio direttivo
verbale n. 32 (27/08/2021)**

| Componenti | Assenti | Presenti |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Porru Maria | | Porru Maria |
| Attanasio Antonio | | Attanasio Antonio |
| Bonzanini Marina | | Bonzanini Marina |
| Orgiana Carlo | | Orgiana Carlo |
| Murru Sergio | | Murru Sergio |
| Serra Simona | | Serra Simona |
| Deiana Francesco | Deiana Francesco | |
| Ligas Domenico | Ligas Domenico | |

Constatata la presenza del numero legale

Adotta il seguente provvedimento con voti

| Componenti | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Porru Maria | Porru Maria | | |
| Attanasio Antonio | Attanasio Antonio | | |
| Bonzanini Marina | Bonzanini Marina | | |
| Orgiana Carlo | Orgiana Carlo | | |
| Murru Sergio | Murru Sergio | | |
| Serra Simona | Serra Simona | | |

Favorevoli: 06 (sei)
Contrari: 00 (zero)
Astenuti: 00 (zero)



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

Il Consiglio direttivo

costituito secondo quanto disposto dalla delibera n. 31 del 07/12/2018, nel rispetto delle attribuzioni di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 / capo I e capo II del DLgsCPS n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, **convocato** con nota prot. 83/2021

Visto

- il DLgsCPS n. 233/1946 e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR n. 221/1950,
- la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge n. 3/2018;
- il DL n. 44/21 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- la legge 28 maggio 2021, n. 76 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

richiamato

- l'art. 4 del Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*";
- l'art. 4 della legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*";

premessso

- che l'art. 4, c. 1, del DL 44/2021 e della legge n. 76/2021 stabilisce: "*In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati*";
- che l'art. 4, c. 6, del DL 44/2021 e della legge n. 76/2021 stabilisce: "*l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*";
- che l'art. 4, c. 7, del DL 44/2021 e della legge n. 76/2021 stabilisce: "*La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza*";
- che il Ministero della Salute, Direzione generale professioni sanitarie, con la nota del 17 giugno 2021, prot. n. 32479-P, con oggetto "Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall'art. 4, comma 7, decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modifiche dalla L. 28 maggio 2021, n. 76", ha previsto che una volta

Indirizzo: Via Montanaru, 49 - 09047 Selargius-Località Su Planu (CA)

Tel.e Fax 070300873

Sito Internet: <http://www.tsrncagliarioristano.it>

Posta elettronica: cagliarioristano@tsrm.org PEC: cagliarioristano@pec.tsrncagliarioristano.it



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

ricevuto l'atto di accertamento della ASL l'Ordine deve adottare tempestivamente delibera avente carattere di mera presa d'atto della sospensione del professionista interessato riportando l'annotazione relativa nell'Albo;

- pertanto l'Ordine si trova nei confronti dell'accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all'interessato degli effetti che dall'atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall'esercizio della professione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

prende atto

della comunicazione (prot. N. PG 267899 del 20/08/2021) dell'ATS Sardegna relativa all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del professionista sanitario G. A. iscritto a questo Ordine con n. iscrizione 589 (del 08/01/2019),

e per l'effetto dichiara

la sospensione temporanea dall'esercizio della professione FISIOTERAPISTA del professionista sanitario G. A. fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, da comunicare a cura dell'interessato alla ASL ai fini della revoca della sospensione, o comunque non oltre il termine di legge del 31 dicembre 2021 (art. 4, comma 9, DL 44/2021 e legge 76/2021), salvo proroghe,

delibera

di notificare all'interessato la suddetta sospensione e di procedere all'annotazione sull'albo.

Nei confronti del presente provvedimento di sospensione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento all'interessato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Marina Bonzanini

Il Presidente
Maria Porru